



G. 30559

Sent. n. 16/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott.ssa Barbara Pezzilli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30559 del registro di Segreteria su ricorso
proposto da:

C. A. , nato a ...Omissis... (...Omissis...) il ...Omissis... e residente
in ...Omissis... , Via ...Omissis... , C.F. ...Omissis..., rappresentato e
difeso dall'Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza (C.F.
RGASLL71M46G535I- fax: 0523.320836 - pec:
rago.isabella@ordineavvocatipc.it), con studio sito in Piacenza, Via
Sant'Eufemia n. 30, presso la quale ha eletto speciale domicilio, giusta
delega in calce al presente atto.

Avverso

INPS ex Inpdap sedi di Milano e Brescia in persona dei Direttori *pro
tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti,
dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G.
Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

	Tenuta l’udienza del 23.1.2024, presente, per l’INPS, su delega	
	dell’avv. Giulio Peco, l’avv. Elisabetta Fabio e per la parte ricorrente	
	l’avv. Ferrari su delega dell’avv. Rago.	
	FATTO	
	La parte ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, in	
	quiescenza col sistema misto retributivo/contributivo dal ...Omissis...	
	, con servizio utile inferiore a 18 anni, ha domandato, previa	
	proposizione di istanza amministrativa, la rideterminazione del	
	trattamento pensionistico con applicazione del sistema retributivo. In	
	particolare, il ricorrente ritiene che erroneamente l’INPS gli abbia	
	riconosciuto 17 anni e 11 mesi di servizio utile, non avendo computato	
	il periodo 1° luglio- 8 agosto 1980, per il quale il Prefetto di Pavia, con	
	decreto n. ...Omissis... del ...Omissis... , aveva riconosciuto il	
	periodo di 1 mese e 5 giorni utile agli effetti della pensione statale (doc.	
	3) e trascritto sull’estratto contributivo.	
	Sicché, correttamente valutato tale periodo ricongiunto, il sig. C.	
	avrebbe in realtà maturato un servizio utile al 31.12.1995 di più di 18	
	anni con conseguente diritto all’applicazione del sistema pensionistico	
	retributivo sino all’anno 2012, oltre al pagamento degli interessi e	
	rivalutazione sui maggiori ratei della pensione.	
	Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificato	
	all’Inps a cura della parte ricorrente, il giudizio veniva chiamato per	
	l’udienza di discussione del 23.1.2024.	
	L’INPS si è costituito in giudizio, mediante deposito di memoria	
	e documentazione, eccependo l’infondatezza del ricorso e	
	2	

chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.

Innanzitutto, l'ente ha evidenziato la contraddittorietà tra la domanda oggetto del presente ricorso e quella di ricalcolo ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che il ricorrente aveva precedentemente proposto con ricorso deciso con sentenza irrevocabile di questa sezione n. 111/2020. Infatti, nella precedente domanda il Sig. C. aveva sostenuto di non poter far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Nel merito, l'Inps ha, comunque, eccepito l'infondatezza del ricorso, dal quale a suo avviso non sarebbe chiaro se l'incremento di anzianità debba avvenire per aggiunta di un periodo ricongiunto più maggiorazioni o per arrotondamento. In entrambi i casi, ad avviso dell'ente, la domanda sarebbe infondata per le seguenti ragioni:

“Quanto al periodo di ricongiunzione esso è già ricompreso nella prima riga dei periodi del foglio di calcolo [doc. B.3], dove è evidenziato ricongiunzione 1 mese e 5 giorni !!! Le maggiorazioni dal 1993 al 1995 sono già comprese e sono maggiorazioni del quinto e sono calcolate dalla procedura correttamente. L'anzianità è di 17 anni e 11 mesi quindi il ricorrente non può avere l'arrotondamento di un mese intero, da 15 giorni in su si può attribuire il mese superiore, se è già presente una frazione di mese. Nel suo caso non c'è alcuna frazione di mese”.

Con ulteriore memoria il ricorrente ha ribadito la propria posizione, insistendo sull'erroneità del mancato riconoscimento del periodo ricongiunto, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione del sistema retributivo.

	All’odierna udienza l’avv. Ferrari, per il ricorrente, ha	
	specificato che, alla luce del foglio di calcolo prodotto in atti sub doc.	
	3, il riconoscimento del periodo ricongiunto di 1 mese e 5 giorni,	
	ancorché presente, non sarebbe stato correttamente conteggiato. In	
	particolare, non risulterebbero conteggiati, nel totale del periodo di	
	servizio fino al 31.12.1995 (servizio utile e arrotondato a) +b)), i 24	
	giorni del periodo di servizio utile fino al 31.12.1992 (lett. a) del	
	riquadro I) determinato in 14 anni, 3 mesi e 24 giorni. Sicché il periodo	
	di servizio utile al 31.12.1995 sarebbe di 17 anni, 11 mesi e 24 giorni,	
	con possibilità di arrotondamento a 18 anni.	
	Le parti, quindi, riportandosi ai propri scritti, hanno insistito	
	nelle rispettive conclusioni.	
	Il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato	
	direttamente il merito della controversia.	
	La domanda del ricorrente appare infondata e va respinta per le	
	ragioni di seguito spiegate.	
	Emerge dagli atti e, di fatto, appare incontestato, anche alla luce	
	di quanto precisato in udienza dal patrono del ricorrente, che il periodo	
	di ricongiunzione di 1 mese e 5 giorni è stato ricompreso nel foglio di	
	calcolo relativo al servizio utile fino al 31.12.1992.	
	Si veda in proposito il doc. B3 del fascicolo INPS, pag. 2 lett. a)	
	“Ricongiunzione art. 2 L. 29/79 AA 0 MM 1 GG 5”.	
	4	

	Il ricorrente ha, tuttavia, sostenuto da ultimo che, seppur	
	inserito nel foglio di calcolo, il conteggio sarebbe erroneo, in quanto i	
	24 giorni maturati a fine 1992 (su un servizio utile di 14 anni, 3 mesi e	
	24 giorni) non sarebbero stati riportati ai fini del calcolo del servizio	
	utile arrotondato a)+b) 1993-1995.	
	Tale prospettazione appare frutto di un'erronea valutazione.	
	Invero, dall'esame de foglio di calcolo in questione (pag.2, lettera a) e	
	b), ultima colonna "Valutaz. Servizio) appare evidente che i 24 giorni	
	abbiano comportato l'arrotondamento del periodo utile al 31.12.1992	
	da 14 anni, mesi 3, giorni 24 a <u>14 anni e mesi 4</u> e che tale periodo sia poi	
	stato aggiunto all'ulteriore periodo maturato dal 1.1.1993 al 31.12.1995	
	di 3 anni e 7 mesi, sicché -in totale- il periodo utile è stato correttamente	
	valutato ed arrotondato in 17 anni e 11 giorni.	
	Ciò comporta che, nel caso di specie, ai fini del riconoscimento	
	di un servizio utile di 18 anni, non si tratterebbe di accordare un	
	arrotondamento di 6 giorni, bensì di un mese.	
	Tuttavia, alla stregua della più recente giurisprudenza di	
	appello, che questo giudice condivide, ai fini del computo	
	dell'anzianità contributiva di 18 anni non può farsi luogo	
	all'arrotondamento al mese intero.	
	Le sezioni di appello hanno già avuto modo di esaminare, in	
	relazione a vicende integralmente sovrapponibili o simili a quella in	
	esame, la questione, risolvendola negativamente per la parte ricorrente	
	(cfr. Sez. II App., sentenze n. 2 e n. 223/2021, nonché n. 283/2022; Sez.	
	5	

III App. sentenze n.126/2018, n.67/2019, n.56/2020; Sez. I App. sentenze n. 249, n. 354/2020 e n. 328/2023).

Alle condivise soluzioni interpretative individuate in tali precedenti questo giudice intende dare continuità, in assenza di profili di fatto e di diritto che, nel caso di specie, ne richiedano una rimediazione.

La motivazione, ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., sarà data, quindi, anche mediante «il rinvio a precedenti cui si intende conformare».

Alla stregua del quadro normativo vigente, come interpretato dalla giurisprudenza sopra citata, l'applicazione del meccanismo dell'arrotondamento non è invocabile per il raggiungimento della soglia dei 18 anni, prevista per l'accesso al regime di cui all'art.1, comma 13, della l. 335/1995. Al riguardo, gli artt. 1 ed 8 del d.P.R. 1092 del 1973, nel prevedere che "all'atto della cessazione dal servizio" si ha diritto al trattamento di quiescenza (art. 1), chiariscono che il computo di tutti i servizi prestati "si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino alla cessazione di tale rapporto".

Le tecniche di calcolo di "tutti i servizi prestati", computabili in quiescenza, erano precisate dall'art. 40 del d.P.R. 1092 del 1973 (successivamente abrogato dall'art. 59, comma 1, lett.b) della l. n. 449 del 1997), che distingueva tra servizio effettivo e servizio utile (comma 1 e 2), con la previsione di una articolata disciplina dei meccanismi di arrotondamento (comma 3 e 4), secondo la quale la frazione di anno

superiore a sei mesi si arrotondava all'anno, mentre la frazione d'anno inferiore si trascurava.

Tuttavia, i successivi interventi normativi (art. 3 della l. n. 274 del 1991; art. 1, comma 6 e 13 della l. n. 335 del 1995; art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449 del 1997 che ha abrogato l'art. 40 del d.P.R. 1092 del 1973) hanno disegnato un nuovo quadro regolatorio della materia.

L'art. 3 della l. n. 274 del 1991, in relazione alle cessazioni dal servizio concernenti i dipendenti degli enti locali, ha previsto che "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge - ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 - il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero trascurando la frazione del mese superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore". Con l'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 il sistema pensionistico è stato riformato, prevedendo l'applicazione, a partire dalla sua entrata in vigore (17.08.1995), del sistema contributivo anche per gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e, quindi, anche per i dipendenti pubblici (art. 1, comma 6).

In tale contesto, l'art. 1, comma 13, l. n. 335 del 1995 ha previsto che "Ai lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo".

	Trattasi di una norma di diritto transitorio che, operando il	
	raccordo tra vecchia e nuova normativa, introduce un regime speciale,	
	in quanto consente, soltanto per alcuni soggetti (iscritti alle forme	
	sostitutive ed esclusive dell'AGO) e a determinate condizioni (almeno	
	18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995), l'ultrattività del sistema	
	di calcolo retributivo, ormai abrogato e sostituito da quello	
	contributivo (art. 9, l. n. 335 del 1995).	
	Appare, allora, evidente che l'art. 1, comma 13, l. n. 335 del 1995,	
	sia connotato quale disciplina speciale ed intertemporale, con un	
	ambito applicativo temporalmente circoscritto.	
	Il quadro regolatorio è, infine, completato dall'art. 59, comma 1,	
	lett. b) della l. n. 449 del 1997, che ha stabilito che, a partire dal 2	
	gennaio 1998, "per la determinazione delle anzianità contributive ai	
	fini sia del diritto che della misura della prestazione le frazioni di anno	
	non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto".	
	Detta norma, alla stregua delle altre, volte a regolare i	
	meccanismi di arrotondamento (art. 3, l. n. 274 del 1991 ma anche il 40	
	del d.P.R. 1092 del 1973), ha carattere ordinamentale ed esplica la sua	
	incidenza al momento della cessazione del rapporto di impiego, ai fini	
	del definitivo collocamento in quiescenza.	
	A tale proposito, va osservato che la funzione specifica di tali	
	disposizioni è quella di determinare "il complessivo servizio utile" (art.	
	3, l. n. 274 del 1991), ovvero, detto in altri termini, "le anzianità	
	contributive ai fini sia del diritto che della misura della prestazione"	
	(art. 59, comma 1, lett.b) della l. n. 449 del 1997), sicché se ne inferisce	
	8	

la natura di norma eccezionale, inapplicabile oltre i casi ed i tempi in
essa considerati, in ossequio ai principi di cui all'art. 14 delle preleggi.

Siffatta natura viene corroborata dall'ulteriore considerazione che quando, come nel caso in esame, si invocano meccanismi d'arrotondamento in eccesso, questi comportano sempre una spesa ulteriore e maggiore rispetto a quella che si sarebbe sostenuta senza il loro operare.

L'impiego da parte del legislatore della parola "almeno", introduce, infatti, un elemento di tassatività e determinatezza nella descrizione normativa della fattispecie, dimostrando chiaramente l'intenzione di limitare unicamente all'effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo.

Ciò esclude, la rilevanza giuridica di lassi temporali inferiori agli effettivi 18 anni.

Né ad una diversa soluzione potrebbe giungersi attraverso il ricorso all'analogia *iuris*, non essendo invero presente o desumibile dal sistema normativo vigente in materia, come sopra delineato, alcun principio generale che consenta di superare il tenore letterale della norma ove prevede "almeno 18 anni".

Nel caso di specie, quindi, essendo pacifico, che il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, non vantava "almeno 18 anni di anzianità contributiva", il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in
composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni,
definitivamente pronunciando,

respinge

il ricorso presentato da C. A. , con condanna alle spese che liquida in €.

500,00 oltre Iva e C.P.A..

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.1.2024.

Il Giudice Unico

Dott.ssa Barbara Pezzilli

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 31.01.2024

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)